

I.N.P.S. - SPESE PER L'AREA INFORMATICA
Impegni finanziari di competenza
in milioni di lire

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo di spesa	1997	1998	1999	Var. % 1998 su 1997	Var. % 1999 su 1998
10402	Noleggio elaboratori elettronici centrali e assistenza	12.770	12.982	17.000	1,7	31,0
10403	Noleggio sistemi di elaborazione periferica, terminali in linea, linee telefoniche, assistenza tecnico-specialistica	8.873	7.456	7.447	-16,0	-0,1
10439	Spese per la trasmissione dati	50.281	46.010	43.119	-8,5	-6,3
10404	Servizi esterni di acquisizione dati	0	182	0	(*)	-100,0
10440	Nastri magnetici, materiali di consumo, stampati	16.938	25.893	26.055	52,9	0,6
10441	Manutenzione macchine e attrezzature	26.054	23.236	21.826	-10,8	-6,1
10442	Accesso ai sistemi informatici di altri enti	3.963	2.731	5.299	-31,1	94,0
Totale delle spese correnti		118.879	118.490	120.746	-0,3	1,9
21208	Acquisto macchine e attrezzature	87.156	81.209	50.390	-6,8	-38,0
21209	Acquisto prodotti programma	21.086	23.926	17.295	13,5	-27,7
Totale spese in conto capitale (investimenti)		108.242	105.135	67.685	-2,9	-35,6
Complesso		227.121	223.625	188.431	-1,5	-15,7

(*) Variazione non significativa.

3.6 Le consulenze

Gli accertamenti esperiti in relazione al ricorso da parte dell'Istituto ad apporti di soggetti esterni, hanno evidenziato che, a differenza di quanto rilevato per enti similari, il fenomeno non ha assunto particolari aspetti degenerativi.

Nel periodo considerato risultano, infatti, assunti a carico dei competenti capitoli impegni per complessivi 1.615,7 milioni così distinti.

Sui capitoli afferenti alle consulenze inerenti al funzionamento degli Organi Collegiali sono stati assunti impegni per 190,5 milioni di cui 156 a favore di una ditta incaricata della ricerca e selezione all'esterno di 6 unità di personale cui conferire incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia.

Su altro capitolo figurano compensi a favore dei componenti della commissione di congruità per la valutazione del patrimonio dell'Istituto per un totale di 158,4 milioni.

Va rilevato, inoltre, che nel biennio considerato è stato assunto un impegno complessivo di 1207,2 milioni a favore delle ditte incaricate di assistere l'Istituto per la realizzazione del progetto di contabilità analitica e di controllo di gestione.

Ammontano, invece, a circa 10 milioni le spese per consulenze legali esterne autorizzate dal Consiglio di Amministrazione in relazione a controversie in cui si è ritenuto opportuno rafforzare la difesa dell'Istituto assunta dalla propria Avvocatura con l'apporto di qualificati avvocati esterni.

L'Istituto si è avvalso, infine, di alcuni esperti in materia cartografica e tipografica per forniture di modulistica cui sono stati corrisposti compensi per 49,6 milioni.

In altra parte della relazione si fa riferimento alle spese relative ai compensi degli Advisor, delle Agenzie di rating, e per la consulenza ed assistenza legale connesse all'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto. Si tratta di oneri di rilevante ammontare (per oltre 20 miliardi) posti a carico dell'Istituto ma la cui assunzione è derivata da previsioni contenute nel contratto di cessione sulla scorta di quanto stabilito in via generale da norme di legge e dai correlati decreti interministeriali.

Conclusivamente la Corte, pur prendendo atto dell'entità del fenomeno e delle finalità che hanno motivato l'affidamento dei predetti incarichi, tiene ancora una volta a raccomandare che il ricorso ad incarichi e consulenze esterne sia limitato ai casi strettamente indispensabili quanto particolari incombenti non possono essere assolti, per la mancanza della specifica professionalità, dal personale dipendente.

Va inoltre rilevato che, nel conferimento delle consulenze l'Istituto è tenuto non soltanto al rispetto dei criteri prescritti dall'art.7 comma 6 del decreto leg.vo n.29/93, ma parimenti dei principi di economicità, di efficienza e di efficacia cui deve sempre essere improntata la sua attività.

Sarà, comunque, cura dell'Istituto di acquisire per ciascun incarico una compiuta documentazione dell'attività svolta dai consulenti ai fini del necessario controllo, anche da parte del Collegio dei Sindaci, sulla congruità della stessa in relazione alla piena realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

3.7 Il contenzioso

La configurazione del contenzioso ed il quadro entro cui si è originato e si è sviluppato mostra, con chiarezza, la complessità del problema e le difficoltà che le componenti dell'Istituto, sia a livello centrale che periferico, incontrano nella gestione dello stesso.

Aspetti normativi controversi, flussi informativi non sempre coerenti, procedure informatiche di supporto tra uffici amministrativi e uffici legali non idonee ed integrate, metodologie organizzative e di lavoro, in diverse sedi, non ancora impostate in modo ottimale, sono gli elementi che hanno contribuito ed ancor oggi contribuiscono a far sì che l'Istituto sia costretto a gestire una notevole mole di contenzioso che si traduce, poi, in un notevole aggravio di spesa per sorte ed onorari, cui vanno aggiunti considerevoli costi indotti per la gestione del contenzioso stesso. Tali costi al momento non ancora risultano essere monitorati in termini quantitativi e qualitativi.

Nelle sedi in cui tale fenomeno si manifesta con maggiori dimensioni si è determinato un impatto negativo non solo nello specifico settore ma sull'intera struttura organizzativa minandone, complessivamente, l'efficacia e l'efficienza.

Le criticità esistenti nell'area del contenzioso sono state più volte evidenziate dal CIV e dal Collegio sindacale anche alla luce degli elementi emersi da un'apposita indagine espletata dal Servizio di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, pur constatando l'entità e la gravità del fenomeno, non ha a tutt'oggi fornito ad esso una risposta adeguata.

In linea generale, il contenzioso è costituito per il 91% dalle prestazioni INPS e per il 9% dalle invalidità civili.

Nel dettaglio le singole partite sono determinate :

- In materia di riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica, dall'assegno ordinario di invalidità, dalla pensione di invalidità e da quella ai superstiti del FPLD;
- Nel campo delle pensioni in essere, a seguito delle sentenze n. 495/93 e n. 240/94, dalle ricostituzioni in genere ed in particolare dall'integrazione al trattamento minimo, nonché, soprattutto a partire dal 1998, dal contenzioso promosso dai lavoratori che sono stati esposti al rischio di amianto;
- Nel settore delle prestazioni temporanee, dall'indennità economica di malattia e di maternità, dall'indennità ordinaria di disoccupazione e soprattutto dalla sua rivalutazione, inoltre ha preso corpo negli ultimi anni il contenzioso sulle differenze della retribuzione media convenzionale e sull'indennità di mobilità;
- In materia di invalidità civile, dal riconoscimento dell'assegno mensile, della pensione di inabilità e dell'assegno di accompagnamento, nonché per interessi e rivalutazione monetaria.

In crescita appare, anche il contenzioso legato alla mancata corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni, pensionistiche e soprattutto temporanee, liquidate in ritardo rispetto ai limiti di legge.

Inoltre, non v'è trascurato il problema delle esecuzioni passive, infatti i pignoramenti scaturiscono prevalentemente dal non aver dato corso alle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria.

Pertanto, chiuso il contenzioso originario sulla prestazione, nel momento in cui non viene data applicazione alla sentenza, si apre un successivo contenzioso. In questo caso esso può riguardare distintamente la stessa prestazione, gli ulteriori accessori sulla prestazione per la ritardata esecuzione, le spese legali e onorari ed i relativi accessori. Si attiva quindi un meccanismo a spirale, moltiplicando il contenzioso con un aggravio di spese legali ad ogni passaggio dell'iter procedurale.

Il dimensionamento del fenomeno è dato dai pignoramenti prenotati e dai pignoramenti già eseguiti e non ancora sistemati contabilmente ai conti di competenza. Al 31/12/1999, i primi ammontano a 778 miliardi e i secondi, a 817 miliardi. Il loro valore si è incrementato, rispetto l'anno precedente, del 66,8% e del 30%.

Per quanto attiene al dettaglio delle singole tipologie di partite in precedenza enucleate, anche in relazione al territorio, alle date del 31/12/98 e 31/12/99 risultavano, rispettivamente, pendenti 771.412 e 919.514 giudizi.

Per quanto attiene all'anno 1999, 643.716 hanno riguardato prestazioni pensionistiche e temporanee (escluse le invalidità / inabilità e le invalidità civili) concentrate per oltre il 55% nelle tre regioni meridionali di maggiore sofferenza sociale (Campania, Puglia e Calabria). In particolare, in materia pensionistica (diversa dall'invalidità) risultano, nell'anno di riferimento, pendenti giudizi per : a) interessi e rivalutazione monetaria (21.254), b) ricostituzioni ex sent. Cost. 495/93 (163.238), c) cristallizzazione ex sent. cost. 240/94 (16.447), d) integrazione al trattamento minimo ex sent.cost. 314/85 (18.785): per un totale parziale di 285.758 giudizi. Per quanto attiene il contenzioso in materia di prestazioni temporanee, i filoni di maggiore contenzioso e soccombenza sono i seguenti: a) indennità economica

di malattia e maternità (62.523), b) indennità ordinaria di disoccupazione (40.651), c) rivalutazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione (152.860), d) interessi e rivalutazione (43.947) : per un totale parziale di 357.958 giudizi.

Dal 1/1/99 al 31/12/99 sono iniziati 260.000 giudizi e ne sono stati definiti 111.898 di cui 55.845 con sentenza. Sentenze favorevoli: 31.011. Di esse, 19.570 riguardano prestazioni pensionistiche (escluse le Invalidità e le Inabilità) e prestazioni temporanee.

Presso varie Sedi delle regioni meridionali del Paese, ma in particolare nelle regioni Campania, Puglia e Calabria, l'Istituto sta subendo un enorme quantità di azioni giudiziarie in materia di prestazioni temporanee nel settore agricolo. Gli effetti sul contenzioso giudiziario sono di forte impatto ed il nuovo carico si aggiunge a quello già esistente.

In realtà i segmenti che influenzano in maggiore misura il settore delle prestazioni temporanee così si riassumono :

a) Liquidazione degli interessi legali in materia di adeguamento e riliquidazione delle indennità di disoccupazione agricola, giusta sentenze costituzionali 497/88 e 288/94, con decorrenza dal 121^o giorno successivo a quello di deposito delle sentenze costituzionali anziché dal giorno della domanda amministrativa.

Il contenzioso ha riguardato e riguarda milioni di riliquidazioni ed i legali di controparte hanno promosso, di norma, ricorsi collettivi in relazione a vari anni nei limiti della prescrizione decennale sottoponendo le Sedi, nei tempi ristretti che i procedimenti amministrativi prevedono per l'adempimento, ad un impegno assai gravoso cui, per la particolarità della materia, non sempre è possibile far fronte con l'ausilio di idonee procedure automatizzate.

b) Controversie sull'adeguamento periodico in base agli indici ISTAT dei trattamenti massimi mensili dell'indennità di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione nel settore edilizio riconosciuti con decorrenza anteriore e successiva a quella fissata dall'art. 1, comma 5, del D.L. 299/94.

c) Liquidazione di tutte le prestazioni temporanee in agricoltura (DS, TBC, malattia, maternità) sulla base degli importi aggiornati del salario medio convenzionale a termini di circolare n. 242 del 28/11/97. Tale salario è quello annualmente accertato dal Ministero del Lavoro e pubblicato con Decreto Ministeriale. Le cause riguardano tutte le prestazioni agricole (maternità, malattia, disoccupazione) liquidate sulla base dei salari medi convenzionali dal 1988 al 1995.

Il fenomeno "soccoerenza" in materia pensionistica e di prestazioni temporanee sarebbe attribuibile anche alla materiale impossibilità, per le Sedi, di fronteggiare in sede amministrativa i profondi stravolgimenti che una serie di sentenze costituzionali, espungendo articoli di legge dall'ordinamento, hanno provocato. Le sentenze 314/85 (e tutte le successive sull'integrazione al trattamento minimo in caso di bititolarità), la 240/94 (sulla cristallizzazione degli importi in pagamento), la 495/94 (sulla reversibilità), la 497/88 e la 288/94 hanno aperto larghe, improvvise ed impreviste brecce nel sistema normativo che aveva disciplinato la materia previdenziale fino alla pubblicazione di esse, producendo oltre 500.000 giudizi.

E' utile rammentare che l'impatto di un tale contenzioso ha rappresentato anche un serio problema per le Casse dello Stato che, non potendo far fronte, tramite l'INPS, al pagamento delle ingenti somme dovute e reclamate dai pensionati per ricostituzioni ex sentt. Costt. nn.495 e 240, con l'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ne ha disposto il pagamento rateale (tramite titoli di Stato in sei annualità), senza interessi e

rivalutazione monetaria, esclusivamente a favore dei diretti interessati (non degli eredi) e con estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti a spese di causa integralmente compensate. Naturalmente tutto ciò sta creando ulteriore contenzioso specie per quanto riguarda l'aspetto "compensazione integrale delle spese di causa".

Infine, come si è già accennato, a rendere, se possibile, ancora più critica la posizione dell'Istituto sotto l'aspetto della gestione del contenzioso giudiziario è intervenuto l'art. 130 del D.L.vo n. 112/98 con cui il Legislatore, in attesa del decentramento a favore delle Regioni dell'intera materia, ha attribuito all'INPS, con decorrenza 1/11/98, la funzione di Ente erogatore delle prestazioni di invalidità civile e la legittimazione passiva in tutti i giudizi promossi contro il Ministero dell'Interno e del Tesoro in materia di concessione ed in tutti i procedimenti esecutivi attivati in forza di titoli costituiti anche da pronunce giudiziali anteriori al 1/11/98. Tale norma ha comportato la proliferazione di azioni esecutive contro l'INPS in forza di titoli esecutivi costituitisi nei confronti dei Ministeri inadempienti e di un contenzioso giudiziario in relazione al quale l'Istituto non è posto, per legge, in grado di svolgere sostanziali difese, rimanendo attribuita al Ministero del Tesoro la competenza a svolgere gli accertamenti sanitari ed a quello dell'Interno ad emettere i provvedimenti di concessione. In materia di "invalidità civile" alla data del 31/12/99 erano pendenti 53.084 giudizi e al 31/10/99 ne risultavano 102.665 in massima parte concentrati nelle Regioni Campania, Puglia e Calabria.

In tale contesto, appare di particolare rilievo la recentissima sentenza n. 310 della Corte Costituzionale, con la quale i Giudici della Consulta hanno dichiarato non fondati i rilievi di incostituzionalità mossi da vari giudici di merito in ordine alle disposizioni di legge (Legge n. 662/96 e Legge 448/98)

che prevedevano l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese legali tra le parti, delle vertenze sorte in materia di integrazione al minimo e di pensioni di reversibilità a seguito delle già citate sentenze della stessa Corte n. 240794 e 495/93. Si può, pertanto, ritenere che detta sentenza, ponendo fine ad un'annosa questione, consenta all'Istituto di impartire le opportune disposizioni attuative per gli uffici legali periferici intese a produrre una definizione d'ufficio delle migliaia di cause attualmente pendenti ed interessate alla suddetta sentenza.

Alla luce di quanto su esposto, la Corte ritiene indifferibile l'impegno prioritario dell'Istituto nella promozione di ogni utile iniziativa atta a contenere l'incredibile accumulo del proprio contenzioso amministrativo e legale ed a rimuovere le cause che lo alimentano.

Le procedure attualmente vigenti vanno ridefinite stabilendo con precisione i vari passaggi, i luoghi decisionali, le responsabilità, i tempi massimi.

In particolare è auspicabile che si pervenga ad una integrazione interfunzionale tra l'area legale e le aree amministrative. Infatti l'Organo di controllo interno dell'INPS ha rilevato "un preoccupante fenomeno di isolamento" dell'ufficio legale.

Sarebbe auspicabile, inoltre, che le parti sociali fossero coinvolte nella stessa interpretazione preventiva delle norme ed in un'azione comune rivolta a correggerle, quando si dimostrassero farraginose e contraddittorie.

Dovrebbe, inoltre, operarsi un filtro prima che il contenzioso legale possa innescarsi, dando la possibilità agli uffici di un riesame in via amministrativa.

Gli stessi sistemi incentivanti previsti per i vari operatori andrebbero rivisti indirizzandoli a premiare la qualità e il risultato effettivamente conseguito in un costante rapporto costi-benefici; la riscossione del credito dovrebbe essere considerata l'obiettivo e non la passiva formale adesione alla norma, quasi a prescindere dal raggiungimento effettivo della finalità, ciò in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4 - IL PERSONALE

4.1 La dotazione organica

Relativamente alla problematica connessa all'organico dell'Istituto giova premettere che, ai sensi dell'art.3 della legge n.537/1993, le dotazioni organiche vennero a suo tempo rideterminate con deliberazione n.1523 del 12 dicembre 1995 in numero complessivo di 39.015 unità.

Successivamente alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 39 della legge n.449/1997 che disponevano innovativamente l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n.775 del 14 luglio 1998 ha determinato il proprio fabbisogno per il triennio 1998-2000 in complessive 36.672 unità distribuite tra le regioni e la Direzione generale. Con altra deliberazione n.242 del 21 luglio 1999 il predetto fabbisogno è stato distribuito per qualifiche, aree e profili professionali.

Le deliberazioni in questione, a tutt'oggi non sono state ancora approvate dai Ministeri vigilanti e dal Dipartimento della Funzione Pubblica così come prescritto dall'art.8 della legge n.88/1989 e dall'art.31 del D.leg.vo n.29/1993.

Al riguardo, va rilevato che il Ministero del Tesoro, in data 12 ottobre 1999 ha comunicato la sospensione della procedura di approvazione delle dotazioni organiche dell'INPS, così come di altri Enti, in attesa di conoscere il parere del Consiglio di Stato, richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in ordine all'esatta interpretazione delle disposizioni recate dall'art.6 del richiamato D.leg.vo. n.29/1993 ed alle conseguenti implicazioni di carattere finanziario.

L'INPS, peraltro, nella considerazione che, allo stato, il rapporto tra organico e forza effettiva avesse raggiunto un livello di criticità tale da compromettere seriamente la funzionalità dell'Istituto (meno 6.462 unità rispetto alla dotazione organica del 95), in data 29 ottobre 1999 ha comunicato al predetto Dipartimento e ai Ministeri vigilanti il suo intento di voler procedere ugualmente alla pratica attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale ed alla quantificazione del fabbisogno triennale di cui alla citata delibera consiliare n.242 del 20 luglio 1999.

Con nota del 29 ottobre 1999 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto temporaneamente praticabile tale situazione "in vista della preannunciata rideterminazione vera e propria delle dotazioni organiche che sarà presentata alla luce dei chiarimenti interpretativi che saranno resi noti in base al parere richiesto in materia al Consiglio di Stato".

A seguito di ciò, l'Istituto ha elaborato un piano di implementazione delle proprie risorse umane ricorrendo sia alle iniziative concorsuali già in atto che consentivano di acquisire circa 800 nuove unità, sia alle iniziative di mobilità interessanti un contingente di circa 500 unità, sia mediante l'espletamento di nuove procedure concorsuali concernenti concorsi per 92 avvocati e 150 esperti informatici.

Contestualmente venivano avviate ulteriori iniziative per pervenire in coerenza con le previsioni normative in materia di conversione dei lavori socialmente utili in attività continuative — all'assorbimento a tempo indeterminato del contingente di circa 2.000 unità temporaneamente impegnate nei progetti per lavori socialmente utili promossi dall'Istituto.

In totale, tenuto conto anche delle presumibili cessazioni dal servizio nel periodo considerato, veniva complessivamente quantificato un fabbisogno urgente di 3660 unità da immettere in servizio nel triennio 1998/2000.

I risvolti problematici di tale situazione sono stati più volte evidenziati dal Collegio Sindacale e dal magistrato della Corte delegato al controllo traendo occasione dall'adozione delle delibere con le quali l'Istituto approvava l'espletamento delle nuove procedure concorsuali.

In particolare, in relazione a due deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio e 16 febbraio 2000 relative, rispettivamente, alla selezione per il reclutamento dall'esterno di personale dirigente ed alla immissione nei ruoli dell'Istituto di quattro dirigenti in base a processi di mobilità, lo stesso Collegio, nel ribadire la problematica relativa alla mancata approvazione della dotazione organica, poneva in rilievo ulteriori aspetti di criticità in relazione al numero di dirigenti contemplati nella predetta dotazione organica.

Per quanto specificamente concerne la dotazione organica dirigenziale, la sopra citata deliberazione n.242/1999 faceva riferimento ad una dotazione complessiva pari a 2014 unità costituita da 620 unità dirigenziali, 782 medici, 442 avvocati, 95 tecnici-edilizi e 75 attuariali.

Nelle predette deliberazioni, invece, ai fini del calcolo dei posti vacanti tra le unità dirigenziali, l'Istituto partiva dal presupposto che le unità in questione fossero non 620 ma 651 di cui 31 di prima fascia e 620 di seconda fascia.

Successivamente, sollecitata da una richiesta di chiarimenti avanzata anche dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'Istituto giustificava tale incongruenza evidenziando che l'articolazione dei 2014 posti dell'organico complessivo della dirigenza doveva ritenersi modificata mediante l'elevazione del numero dei dirigenti a 651 e la diminuzione del numero dei medici a 751, pur riconoscendo che a tal riguardo non si era ancora provveduto a formalizzare il necessario provvedimento correttivo, che di fatto non è mai intervenuto.

Conclusivamente la Sezione non può mancare di rimarcare il perdurante comportamento omissivo dei Ministeri vigilanti in ordine all'obbligo ad essi incombente di procedere, in tempi ragionevoli, all'emissione dei provvedimenti approvativi della dotazione organica dell'Istituto.

Il ritardo del definitivo pronunciamento degli Organi predetti incide negativamente sull'attività dell'Istituto in ordine ad una corretta politica delle proprie risorse sia per quanto riguarda le assunzioni che l'attuazione dei

procedimenti di mobilità, la definizione della contrattazione integrativa e l'individuazione delle posizioni di livello dirigenziale.

Al riguardo, appare problematica la soluzione, suggerita dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica in merito al reclutamento del personale.

Nel precisare, infatti, che ogni decisione relativa alla predisposizione dei bandi e all'avvio delle procedure di selezione è di completa pertinenza degli Enti pubblici che autonomamente possono deliberare l'indizione dei concorsi, si ribadiva che le assunzioni dei vincitori dei concorsi si sarebbero potute effettuare soltanto dopo l'approvazione delle nuove piante organiche.

Ciò con la opinabile conseguenza che candidati risultati vincitori di concorso, di fatto non hanno alcuna sicurezza, per effetto della riserva espressa nel bando, di essere effettivamente assunti.

Va rilevato, inoltre, che la evidenziata carenza di un quadro di riferimento dell'organico formalmente definito, pone in termini oggettivamente problematici anche la verifica dell'attuazione delle prescrizioni sul ridimensionamento progressivo del personale nelle misure percentuali indicate nelle varie "Finanziarie" a partire da quella relativa al 1998 (Legge n.449/1997) che, in materia di organici hanno vincolato la dimensione degli stessi alla "forza" presente alla data del 31/12/1997.

Si tratta di una direttiva rafforzata con la Legge finanziaria per l'anno 1999 che ha di fatto bloccato le iniziative di recupero del "turnover" e di crescita delle risorse disponibili.

Per completezza di esposizione occorre rilevare che il Consiglio di Stato si è pronunciato sui quesiti posti dal dipartimento della Funzione pubblica con parere in data 23 febbraio 2000 (Sezione I^a - n. 574/1999) a seguito del quale il Ministero del Tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento, è pervenuto, con nota del 7 settembre del 2000, alle seguenti conclusioni:

1) Gli Enti devono procedere con cadenza triennale ad una rivisitazione delle dotazioni organiche e dei criteri organizzativi. E poiché i provvedimenti di finanza pubblica adottati dal 1997 in avanti hanno fissato l'obiettivo di una complessiva riduzione del personale presente al 31 dicembre 1997 e della relativa spesa, ciascun Ente dovrà concorrere al raggiungimento dello stesso impostando le proprie politiche di programmazione in modo da pervenire ad una contrazione di forza lavoro rispetto a quella del 31 12 1997, tenendo conto degli obiettivi di riduzione annuale previsti dai provvedimenti di finanza pubblica.

Le nuove dotazione organiche andranno quindi definite in coerenza con questo obiettivo, prevedendo opportune contrazioni numeriche salvo casi eccezionali connessi all'intervento di nuove disposizioni modificative di competenza o delle stesse missioni dei singoli Enti.

2) Nel valutare i maggiori oneri scaturenti dalle nuove dotazioni organiche dovrà tenersi conto del disposto dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dov'è chiarito che gli oneri relativi agli spostamenti del personale da una posizione retributiva ad altra superiore nell'ambito della stessa area di inquadramento devono trovare esatta compensazioni in una riduzione dei fondi di amministrazione o, comunque, delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.